



Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n.12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca e l'On. Dott. Carlo Nordio è stato nominato Ministro della giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*" e, in particolare, il Capo III, sulle "Scuole di Specializzazione";

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che "*l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame*", e il comma 6 secondo il quale "*le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti*";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d), secondo cui "*Sono programmati a livello nazionale gli accessi: d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica



degli atenei”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che *“alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all’art. 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”* e che prevede, altresì, che *“nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, recante il *“Regolamento sull’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, in base al quale *“il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997”*;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il *“Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante *“Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”* e, in particolare, l’articolo 2 inerente i requisiti per l’ammissione al concorso come modificato, in virtù dell’art. 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71, e dall’art. 33 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 il quale dispone possono essere ammessi al concorso i *“laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il *“Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”* e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”* e, in particolare, l’art. 41, comma 9, in forza del quale *“il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”*;



VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e successive modificazioni”;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*” e successive modificazioni”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e ss.mm.e ii. e dell'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2023/2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 4 del richiamato decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2023/2024,

D E C R E T A

Art. 1

Indizione del concorso

1. Per l'anno accademico 2023/2024 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d'esame si svolge giorno **11 dicembre 2023** su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in **2.360 unità**, è ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente bando.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione al concorso

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al **11 dicembre 2023**.

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata all'ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si decide di concorrere secondo le modalità previste da ciascun ateneo, e dovrà essere presentata entro la data del **20 novembre 2023**. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di



partecipazione i candidati devono allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.

2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell'ateneo disporre, con motivato provvedimento, l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale.

Art. 4

Prova d'esame

1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1, una Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10.00, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza di "Sapienza" Università di Roma, previo controllo dell'integrità dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione autorizza l'apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per l'analisi e l'accertamento dei risultati, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale



del CINECA.

7. Dal 4 al 7 dicembre 2023 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione.
8. L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della Commissione giudicatrice.

Art. 6

Valutazione della prova e dei titoli

1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del *curriculum* e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7

Ammissione alla scuola di specializzazione

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d'età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
On. Carlo Nordio



ALLEGATO 1

NUMERO POSTI ASSEGNATI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI A.A. 2023-2024		
N	ATENEIO	NUMERO POSTI ASSEGNATI
1	Università Cattolica del Sacro Cuore	79
2	Università degli studi del MOLISE	66
3	Università degli studi di BARI ALDO MORO	75
4	Università degli studi di BOLOGNA	95
5	Università degli studi di BRESCIA	65
6	Università degli studi di CAGLIARI	64
7	Università degli studi di CATANIA	79
8	Università degli studi di GENOVA	76
9	Università degli studi di MESSINA	62
10	Università degli studi di MILANO (1)	87
11	Università degli studi di NAPOLI "Federico II"	96
12	Università degli studi di NAPOLI "Parthenope"	71
13	Università degli studi di PALERMO	79
14	Università degli studi di PERUGIA	63
15	Università degli studi di ROMA "Sapienza"	137
16	Università degli studi di ROMA "Tor Vergata"	59
17	Università degli studi di SALERNO	81
18	Università degli studi di SASSARI	78
19	Università degli studi di SIENA	68
20	Università degli studi di TERAMO	65
21	Università degli studi di Urbino Carlo Bo	56
22	Università Telematica Guglielmo Marconi	121
23	Università degli studi Magna Graecia di CATANZARO	78
24	Università degli studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA	71
25	Università degli studi Niccolò Cusano -Telematica Roma	81
26	Università degli studi del SALENTO	73
27	Università degli studi della CALABRIA (2)	72
28	Università degli studi di PISA	72
29	Università Kore di ENNA	58
30	Università Telematica PEGASO (3)	133
TOTALE		2.360

NOTE

- (1) La Scuola dell'Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
- (2) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l'Università di Camerino.
- (3) La Scuola dell'Università di Milano è istituita in convenzione con l'Università di Milano-Bicocca e con l'università dell'Insubria.
- (4) La Scuola dell'Università di Padova è istituita in convenzione con l'Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca'Foscari.
- (5) La Scuola dell'Università della Calabria è istituita in convenzione con l'Università del Salento.
- (6) La Scuola dell'Università Telematica Pegaso è istituita in convenzione con Telematica "Universitas Mercatorum".



ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al d.m. 509/1999

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti)

Laurea conseguita entro 5 anni accademici 1 punto

Laurea conseguita oltre 5 anni accademici 0 punti

media curriculare:

30/30 4 punti

29/30 3 punti

28/30 2 punti

27/30 1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)

110/110 e lode 5 punti

110-109/110 4 punti

108-107/110 3 punti

106-105/110 2 punti

104-102/110 1 punto

B) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti)

Laurea conseguita entro 6 anni accademici 1 punto

Laurea conseguita oltre 6 anni accademici 0 punti

media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica):

30/30 4 punti

29/30 3 punti

28/30 2 punti

27/30 1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)

110/110 e lode 5 punti

110-109/110 4 punti

108-107/110 3 punti

106-105/110 2 punti

104-102/110 1 punto